



ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Contratto di lavoro a tempo determinato - intervallo tra due contratti - richiesta di chiarimento - Ministero del lavoro, interpello 22 novembre 2012, n. 37 – articoli 82, 83 e 87 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

Il Ministero del lavoro, su richiesta di Federalberghi Nazionale, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina dell'intervallo di tempo che deve intercorrere tra un contratto di lavoro a tempo determinato ed il successivo.

Il chiarimento ministeriale ribadisce ed amplia quanto stabilito dall'accordo 21 novembre 2012, ai sensi del quale la durata dell'intervallo tra un contratto a termine e il successivo è fissata in 20 giorni (30 per i contratti di durata superiore a sei mesi), per tutte le fattispecie che, ai sensi del CCNL Turismo, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato (cfr. nostra precedente circolare).

Di seguito si inquadrano i tratti generali della problematica e gli aspetti di principale interesse per le imprese.

Quadro normativo

L'articolo 1, comma 9, lettera g) della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta riforma "Fornero") ha elevato a sessanta o novanta giorni l'intervallo di tempo da rispettare nella successione di due contratti a tempo determinato di durata rispettivamente fino a sei mesi o superiore a sei mesi.

Successivamente, il Parlamento, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha parzialmente corretto tale impostazione. Più precisamente, in sede di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "decreto crescita"), è stato approvato l'articolo 46-bis, comma 1, lettera a), ai sensi del quale la durata dell'intervallo è ridotta a venti giorni e trenta giorni per un insieme di fattispecie, tra cui le attività di cui al comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Viene inoltre prevista la possibilità di applicare i suddetti termini ridotti in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, così come operato dall'accordo 21 novembre 2012 citato.

Di seguito, vengono illustrate le conseguenze operative della soluzione normativa adottata, nonché le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del Lavoro, su nostra richiesta.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525

Una prima fattispecie individuata dal comma 4 ter è costituita dalle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

Tra queste sono contemplate le attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi.

Attività individuate dal CCNL Turismo

Una seconda fattispecie richiamata dal comma 4 ter è costituita dalle attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Federalberghi e le altre organizzazioni stipulanti il CCNL Turismo, in applicazione della facoltà loro conferita dal citato comma 4 ter, hanno a suo tempo individuato le seguenti fattispecie:

- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;



ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
- casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali.

Si ricorda tale elencazione era originariamente destinata all'individuazione delle ipotesi per le quali non è prevista la trasformazione automatica del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato a seguito della stipula di una pluralità di rapporti di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore che abbiano complessivamente superato i trentasei mesi.

l'interpello di Federalberghi

Federalberghi Nazionale ha interpellato la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro chiedendo di confermare ufficialmente, anche al fine della riduzione dell'intervallo in argomento, l'immediata operatività di quanto la contrattazione collettiva ha disposto in passato ai sensi dall'articolo 5, comma 4 ter, del decreto legislativo n. 368 del 2001. In altri termini, si è chiesto di confermare che le fattispecie a suo tempo esentate dal tetto dei 36 mesi in virtù di un accordo collettivo beneficiano anche della riduzione a venti o trenta giorni della durata minima dell'intervallo tra un contratto a termine e il successivo, senza necessità di ulteriori interventi della contrattazione stessa.

La risposta del Ministero

Secondo il Ministero del Lavoro, è possibile ritenere che gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possano ritenersi ex lege ridotti per tutte le ipotesi indicate dall'articolo 5, comma 4 ter, del decreto legislativo n. 368 del 2001 e pertanto anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione dello stesso 4 ter.

Precisa inoltre il Ministero che ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, possa ritenersi pienamente efficace anche ai fini della individuazione delle ipotesi di riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato.

Sfera di applicazione dell'interpello

Si rammenta che l'accordo del 21 novembre ha, per il momento, un'efficacia temporale limitata in quanto si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013 (la materia costituirà oggetto di approfondimenti nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL Turismo, che scade il 30 aprile 2013).

Il principio sancito dall'interpello, invece, opera senza limitazioni temporali. Pertanto, la riduzione della durata dell'intervallo nei casi previsti dagli articoli 87, 82 e 93 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, trova applicazione:

- a decorrenza dall'entrata in vigore dell'articolo 46-bis, comma 1, lettera a) del "decreto crescita", e, dunque, dall'11 agosto 2012;
- senza limitazioni temporali future, e, dunque, anche oltre il 30 giugno 2013.

supporti per la comunicazione

Al fine di agevolare la conoscenza dei contenuti dell'interpello, è stata realizzata una edizione aggiornata del volume "La successione dei contratti a termine nel settore turismo", scaricabile dal sito web dell'Associazione: <http://www.federhotels.it/SiteImgs/Contratti%20a%20termine.pdf>